

UBI BANCA SPA

Nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza, del Presidente e del Vice Presidente Vicario per gli esercizi 2016-2017-2018.

Signori Soci,

con l'odierna assemblea scade, per compiuto triennio, il Consiglio di Sorveglianza e pertanto siete chiamati in questa sede a nominare i nuovi membri nonché il Presidente e il Vice Presidente Vicario per il triennio 2016-2017-2018.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Sociale l'Assemblea procede all'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza sulla base di liste presentate dai Soci.

Ai sensi dell'art. 36 dello Statuto il Consiglio di Sorveglianza è composto da 15 membri.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa *pro tempore* vigente. Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza non devono avere ancora compiuto i 75 anni di età all'atto della nomina e devono avere maturato un'esperienza complessiva - attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero - di almeno un triennio quale presidente o almeno di un quinquennio di attività di:

amministrazione e/o supervisione strategica

direzione

o

controllo

in

banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione;

autorità pubbliche indipendenti;

imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi;

società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero.

Possono essere eletti anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché:

- siano o siano stati professori universitari di ruolo da o per almeno un quinquennio in materie giuridiche o economiche o scienze matematiche /statistiche /ingegneria gestionale;

- siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati.

Non può essere nominato alla carica di Presidente o di Vice Presidente Vicario colui che ha ricoperto la relativa specifica carica continuativamente per i tre precedenti mandati.

Almeno 3 componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Inoltre, la composizione del Consiglio di Sorveglianza deve assicurare, in ossequio a quanto disposto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge e almeno la maggioranza dei membri del Consiglio di Sorveglianza non deve aver ricoperto la carica di consigliere di sorveglianza e/o di consigliere di gestione della Società continuativamente per i tre precedenti mandati.

Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, non possono rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o controllate.

Si ricorda inoltre che, nell'ambito delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche emanate dalla Banca d'Italia in materia di governo societario, l'Autorità di vigilanza ha affermato che il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli organi con funzioni di supervisione strategica siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

In ottemperanza a quanto previsto dalle suddette disposizioni della Banca d'Italia il Consiglio Sorveglianza in data 18 febbraio 2016, con il supporto del Comitato Nomine, ha approvato il documento "Composizione quali-quantitativa del Consiglio" ove ha identificato preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi sopra indicati, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese le caratteristiche di professionalità) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini. Tale documento è stato pubblicato, nella stessa data di approvazione, sul sito www.ubibanca.it.

Le disposizioni statutarie relative alla presentazione delle liste da parte dei soci e alle modalità di elezione sono state riportate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato ai sensi di legge.

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

18 febbraio 2016